

Corte di Cassazione, Sezione 6 TRI civile

Ordinanza 16 maggio 2017, n. 12113

Integrale

Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati - Rapporti tra "sostituto" d'imposta e "sostituito" - Obbligazione originaria solidale del "sostituito" - Conseguenze - Soggezione al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria - Mancato versamento della ritenuta d'acconto - Azione di regresso nei confronti del "sostituito"

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente

Dott. MOCCI Mauro - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta - rel. Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6316/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 950/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l'impugnazione da parte di (OMISSIS) di avviso di accertamento con il quale veniva constatata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente per l'anno 2007 ed il mancato versamento delle ritenute operate dalla (OMISSIS) in fallimento, la Commissione regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermava la decisione di primo grado che aveva parzialmente annullato l'atto impositivo.

In particolare, il Giudice di appello, ribadito che, nel caso in esame, le trattenute erano state effettuate ed il dipendente aveva ricevuto gli emolumenti al netto di imposta, riteneva che, per il divieto di doppia imposizione, non potesse operare la solidarieta' passiva tra sostituto e sostituito.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione su due motivi.

Il contribuente non resiste.

A seguito di proposta ex articolo 380 bis c.p.c., e' stata fissata l'adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 2697 c.c.. Secondo la prospettazione difensiva la C.T.R. non aveva osservato i principi in tema di onere della prova, non considerando che spettava al contribuente dimostrare che il datore di lavoro avesse operato le ritenute d'acconto.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 64 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 35. La C.T.R., secondo la ricorrente, non aveva considerato che il lavoratore era obbligato solidale al pagamento delle somme dovute a titolo di ritenuta d'acconto, potendo questi rivalersi sul sostituto in caso di mancato versamento delle ritenute.

3.11 primo motivo di ricorso e' inammissibile, non avendo l'Agenzia ricorrente considerato che il giudice di appello aveva gia' valutato che il lavoratore aveva ricevuto la retribuzione al netto della ritenuta d'acconto che il sostituto aveva trattenuta e non versata. Si tratta di accertamenti di fatto che non possono essere contestati con una censura di violazione di legge prospettata dall'Agenzia con riguardo al tema dell'onere della prova.

4. Il secondo motivo di ricorso e', invece, manifestamente fondato. Questa Corte, in materia, ha affermato il seguente principio: "Il fatto che il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 64, comma 1, definisca il sostituto d'imposta come colui che "in forza di disposizioni di legge e' obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri... ed anche a titolo di acconto" non toglie che anche il sostituto debba ritenersi fin dall'origine (e non gia' solo in fase di riscossione) obbligato solidale al pagamento dell'imposta: in tale qualita', anch'egli e' pertanto soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'Erario, in tal modo esponendolo all'azione del fisco" (cfr. Cass. n. 14033/2006; Cass. n. 8653/2011, Cass. n. 24962/2010 Cass. n. 23121/2013, Cass. n. 19580/2014, Cass. n. 24611/2014 e Cass. n. 9933/2015; id. n. 12076/2016).

5. A tale principio non si e' uniformata la C.T.R. che ha, nella sostanza, disapplicato il contenuto dell'articolo 64 citato, ritenendo che il sostituto, operando tale obbligazione solidale, sarebbe tenuto ad una doppia imposizione. Circostanza erronea proprio in relazione al diritto del sostituto di agire nei confronti del sostituto, senza che possa giocare alcun valore il richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 22, relativo al rapporto fra contribuente e fisco e non la questione della rivalsa del sostituto sul sostituto inadempiente.

6. Sulla base di tali considerazioni, va, pertanto, accolto il secondo motivo, rigettato il primo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. del Piemonte per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita'.

Motivazione semplificata.